

STATUTO

RESIDENZA BELL VILLE IMPRESA SOCIALE SRL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRICHERASIO TO VIA BELL VILLE
12

Numero REA: TO - 1366325

Codice fiscale: 13480120016

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-07-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al numero 12368 di fascicolo

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

- E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, una società a responsabilità limitata denominata:

"RESIDENZA BELL VILLE impresa sociale srl" siglabile: "Bell Ville Srl - Impresa Sociale".

All'impresa sociale si applicano, oltre alle regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore per le norme compatibili con il D.Lgs. 112/2017 e s.m.i. e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata.

Articolo 2 - Sede sociale e domicilio

- La società ha sede legale nel Comune di Bricherasio, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune in cui si trova, di istituire e sopprimere altre unità locali operative, nella forma di succursali, depositi, direzioni, uffici, rappresentanze, agenzie o altre dipendenze, sia in Italia che all'estero.

E' invece necessaria la decisione dei soci per il trasferimento della sede in altro comune.

E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica all'atto delle acquisizioni delle quote sociali.

Articolo 3 - Scopo e Oggetto sociale

L'impresa sociale, non ha scopo di lucro e in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 112/2017 e s.m.i., svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di produzione o scambio di beni o servizi nei settori socio assistenziali e socio sanitario a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziane, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, degli indirizzi impartiti e della programmazione regionale e territoriale.

L'impresa sociale in particolare ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale nel settore degli interventi e prestazioni socio-sanitarie:

-L'organizzazione e l'erogazione di servizi socio assistenziali, socio-sanitari, e correlati servizi alberghieri, mediante prestazioni sia di ricovero pieno sia di ricovero diurno sia di carattere ambulatoriale, presso la propria Casa di Riposo articolata in nuclei per soggetti prevalentemente anziani, sia autosufficienti in tutto o in parte sia non autosufficienti;

-La promozione ed implementazione delle attività prestate sia presso la propria struttura sia a domicilio;

-L'erogazione di servizi sempre più idonei e migliori mirati all'utenza;

-L'organizzazione e l'erogazione al domicilio degli utenti di servizi e

prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie e correlati servizi alberghieri.

L'impresa sociale per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari prevede:

-L'allestimento, l'organizzazione, la gestione di strutture per anziani – sia autosufficienti in tutto o in parte o non autosufficienti – strutture per disabili e in genere ogni altra struttura e relativi servizi di supporto per rispondere ai bisogni delle persone anziane, fragili, minori, disabili e persone in condizione di disagio abitativa;

-L'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività dell'Impresa sociale;

-La promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività dell'Impresa sociale, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

L'impresa sociale intende, infine promuovere in sinergia con le Istituzioni locali iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà nonché iniziative tese a favorire l'informazione per un corretto stile di vita e per la prevenzione e cura/mantenimento di malattie invalidanti. L'Impresa sociale valorizza l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti pubblici e privati operanti con analoghe finalità anche in vista della possibile gestione associata dei servizi nei settori predetti.

Le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

Essa può altresì assumere in via non prevalente interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale.

L'Impresa sociale, si propone di osservare scrupolosamente tutta la normativa applicabile alla propria attività, con particolare riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs. 112/2017 e s.m.i.; la stessa si avvarrà, in quanto applicabili, di tutte le provvidenze e agevolazioni fiscali previste dalla legge e specificamente, ricorrendone i presupposti delle misure fiscali e di sostegno economico riconosciute dall'art. 18 D.Lgs. 112/2017 e s.m.i..

Articolo 4 - Durata

- La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100, e potrà essere prorogata o ridotta per decisione dei soci.

Articolo 5 - Capitale sociale e quote

Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Possono essere conferiti, in sede di aumento di capitale sociale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare, beni in natura, crediti e prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Qualora sia deciso un aumento di capitale, le modalità ed i termini per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, da prevedersi nella stessa decisione di aumento, devono essere comunicati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita a tutti i soci esclusi quelli presenti in assemblea. Tali termini non possono essere inferiori a 30 (trenta) giorni e

decorrono per tutti i soci dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

In ogni caso il termine finale per l'esercizio del diritto di sottoscrizione deve scadere nello stesso momento per tutti i soci.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 – ter del Codice Civile, gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.

Articolo 6 - Versamento e finanziamento dei soci

Con l'osservanza della normativa vigente in materia, la società può ricevere dai soci, anche non proporzionalmente alle quote dagli stessi possedute, finanziamenti, sia in conto capitale sia a titolo di mutuo; detti finanziamenti potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi.

Articolo 7 – Titoli di debito

L'impresa sociale può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati.

La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese.

Articolo 8 - Trasferimento delle partecipazioni

8.1 Le partecipazioni sono trasferibili, in tutto o in parte, per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 112/2017 e s.m.i., il trasferimento deve avvenire secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale.

La cessione onerosa della quota può avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.lgs. 112/2017 e s.m.i.

In ogni caso in occasione del trasferimento inter vivos, a titolo oneroso o gratuito, ovvero per successione mortis causa, a titolo universale o particolare, delle partecipazioni, spetta ai soci il diritto di prelazione per l'acquisto o, rispettivamente, il diritto di riscatto, secondo le disposizioni che seguono.

8.2 Nell'espressione trasferimento per atto inter vivos, si intendono comprese tutte le ipotesi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, non soltanto la vendita ma anche, a puro titolo esemplificativo, la permuta, la dazione in pagamento, il conferimento, il trasferimento del mandato fiduciario e la donazione.

Il diritto di prelazione o di riscatto spetta anche in caso di trasferimento della nuda proprietà delle partecipazioni, ovvero di costituzione del diritto di usufrutto sulle medesime.

8.3 Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio di ciascuno di essi, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC), indicando:

a) In caso di vendita, l'entità della partecipazione da alienare, le generalità del potenziale acquirente e le condizioni del trasferimento, tra cui in particolare il prezzo e le modalità di pagamento;

b) In caso di contratto diverso dalla vendita, l'entità della partecipazione

da alienare, la natura del contratto e le generalità del potenziale acquirente, nonché il prezzo e le modalità di pagamento richiesti per il caso di esercizio della prelazione. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione è formulata con le modalità indicate ad "invito a proporre": conseguentemente, il socio che la effettua resta libero di non concludere il contratto di trasferimento anche in seguito all'esercizio della prelazione da parte degli altri soci.

8.4 Analogamente a quanto sopra previsto per il caso di trasferimento inter vivos, gli eredi o legatari del socio defunto devono dare notizia ai soci superstiti dell'acquisto di cui sono beneficiari, indicando il valore nominale della partecipazione caduta nella successione, le proprie generalità, nonché il prezzo e le modalità di pagamento richiesti per il caso di esercizio del riscatto.

8.5 I soci che intendono esercitare la prelazione o il riscatto devono darne comunicazione al socio offerente, ovvero agli eredi o legatari, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'offerta di cui al precedente punto 3 o della comunicazione di cui al punto 4.

8.6 Il diritto di prelazione o di riscatto non è validamente esercitato se non per l'intera partecipazione offerta.

In caso di esercizio della prelazione o del riscatto da parte di più soci, la partecipazione offerta spetterà loro in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, con diritto di accrescimento reciproco. L'accrescimento non opera a favore del socio che vi abbia espressamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione.

8.7 Qualora la prelazione o il riscatto siano validamente esercitati, il trasferimento della partecipazione a favore dei soci, con contestuale versamento del prezzo, dovrà essere effettuato entro il termine concordato tra le parti.

8.8 Qualora la prelazione o il riscatto non siano validamente esercitati:

- a) In caso di trasferimento per atto tra vivi, il socio offerente potrà trasferire la partecipazione al terzo già indicato come potenziale acquirente, alle condizioni specificate nella comunicazione di cui al precedente punto 3, entro i successivi 90 (novanta) giorni;
- b) In caso di successione a causa di morte, gli eredi o legatari dovranno considerarsi a tutti gli effetti intestatari della partecipazione già spettante al socio defunto, con conseguente legittimazione all'esercizio di tutti i diritti sociali ad essa inerenti.

Articolo 9 - Recesso

- Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli articoli 2473 comma 1 e 2481-bis del Codice Civile, e negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le condizioni, nei casi di cui agli articoli 2469 comma 2 e 2473 comma 2 del Codice Civile.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata, che deve essere spedita entro trenta giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

Nella comunicazione di cui sopra devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2473 commi 3 e 4 del Codice Civile.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'articolo 2473 ultimo comma del Codice Civile.

Articolo 10 - Decisione dei soci

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale;
- b) la nomina degli Amministratori, la determinazione del loro numero e la loro revoca;
- c) la nomina dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- f) la modifica del presente Statuto;
- g) le decisioni aventi per oggetto il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale, come determinato dal precedente articolo 3 o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni medesime;
- i) le altre decisioni previste dalla legge o dal presente Statuto, nonché quelle concernenti gli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Articolo 11 - Diritto di voto

Ciascun socio iscritto nel relativo libro, ha un diritto proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 12 - Modalità di votazione

L'Assemblea verrà convocata dall'Amministratore Unico, o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso d'impossibilità dei soggetti così indicati, la convocazione potrà essere operata dall'Organo di Controllo, se esistente, o anche da un socio.

L'assemblea si terrà nel luogo e nell'orario indicati nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

La convocazione ha luogo con avviso inviato almeno otto giorni prima, o quanto meno a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire

la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio che risulta dal libro soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli amministratori ed i sindaci (se nominati) siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori ed i sindaci (se nominati) che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

L'assemblea, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 2479 del Codice Civile comma 2, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale.

Restano salve le disposizioni di legge e di Statuto che richiedano, per particolari decisioni, l'unanimità dei voti o maggioranze superiori a quelle sopra indicate.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in subordine, dal o da uno degli Amministratori Delegati, ovvero, in caso di assenza od impedimento dei precedenti, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale dell'assemblea, da redigersi in conformità dell'articolo 2375 del Codice Civile.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione a cura della società nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evidenza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti possono trovarsi;
- il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 13 - Deleghe

- Gli aventi diritto all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da soggetti anche non soci, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2479 bis del Codice Civile.

E' consentita la subdelega, salvo che il delegante abbia diversamente disposto nell'atto di delega.

E' consentito ai soci durante le riunioni dell'assemblea di farsi assistere da un esperto nelle materie trattate nell'o.d.g.

Articolo 14 - Decisione assunta tramite consultazione o consenso scritto

- Nei casi consentiti dalla legge, su decisione di chi assume la relativa iniziativa, le decisioni dei soci possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale procedimento decisionale potrà essere attivato dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera di questo; in caso d'inerzia di questi soggetti, ciascun amministratore, il collegio sindacale, se esistente, od un socio, titolare in proprio o designato da tanti soggetti che siano complessivamente intestatari di quote rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, potranno assumere la relativa iniziativa.

La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte dall'Organo amministrativo, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale.

Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i soci il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto.

Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo socio interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.

Le decisioni assunte con le modalità del presente articolo richiedono il voto favorevole di tanti soci intestatari della maggioranza del capitale sociale.

Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio nel relativo libro sociale; la relativa documentazione è conservata dalla società.

Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento ai sensi del comma 2 del presente articolo, decorso il termine ivi previsto, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente i nominativi dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo amministrativo.

Articolo 15 - Amministrazione

- La società può essere amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque componenti, a scelta dell'assemblea in sede di nomina.

Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea e durano in carica fino al termine indicato nella nomina o, in mancanza del termine, fino a revoca o dimissioni.

I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno scelti e dovranno

operare esclusivamente sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità.

I soggetti che assumono le cariche sociali, ai sensi art. 7 D.Lgs. 112/2017 e s.m.i., all'atto della candidatura o, come limite massimo al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno a tal fine presentare:

- * dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi generali o speciali o condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017 e s.m.i.;

- * dichiarazione di non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;

- * dichiarazione di non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;

- * dichiarazione comprovante esperienza lavorativa o di amministrazione in settori delle attività svolte dalla società.

- * dichiarazione di non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio: coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Articolo 16 - Poteri dell'Organo Amministrativo

- L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con la sola esclusione di quanto la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

All'organo amministrativo compete in particolare la redazione del bilancio sociale, come definito nel D.Lgs. 112/2017 e s.m.i. che deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio di esercizio.

In caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, questo può delegare, nei limiti consentiti dagli articoli 2381 comma 4 e 2475 comma 5 del Codice Civile, tutte o parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente. In tal caso si applicheranno le norme contenute nell'articolo 2381 commi 3, 5 e 6 del Codice Civile.

Articolo 17 - Durata e cessazione del mandato

- Se non sono stati nominati a tempo determinato, gli amministratori restano in carica sino a dimissioni o revoca; essi sono rieleggibili.

In caso di mandato a tempo determinato, la cessazione del mandato per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito con i suoi nuovi componenti.

Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più componenti dell'Organo Amministrativo quelli rimasti in carica dovranno provvedere a convocare l'assemblea entro 30 giorni perché provveda alla sostituzione dei componenti mancanti. Nelle more della nomina gli amministratori rimasti in carica devono astenersi dal compimento di atti di straordinaria amministrazione sino all'integrazione dell'organo amministrativo.

Gli amministratori nominati dai soci ai sensi del precedente comma vengono a cessare contemporaneamente agli altri.

**Articolo 18 - Consiglio di amministrazione: presidenza;
vice presidenza, convocazione**

- Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal soggetto designato dai soci all'atto della nomina o, in mancanza, eletto dai consiglieri alla prima adunanza, o in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, autonomamente ovvero su domanda anche solo di uno dei consiglieri, mediante invio a tutti i consiglieri ed ai sindaci, se nominati, di avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Chi convoca l'adunanza provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine del giorno.

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale od anche altrove purché in Italia.

L'avviso deve essere trasmesso a mezzo lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata, e-mail con ricevuta di consegna o qualunque altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; esso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche senza previa convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci, se nominati, in carica.

Articolo 19 - Il Consiglio di Amministrazione: decisioni

- Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. E' consentito a ciascun amministratore di farsi assistere da un professionista esperto nel caso in cui lo si ritenga necessario.

Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; esso viene trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

**Articolo 20 - Riunione del Consiglio di Amministrazione con l'ausilio
di mezzi di telecomunicazione**

- E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli amministratori che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun amministratore di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il

segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

Articolo 21 - Il Consiglio di amministrazione:

decisioni assunte per iscritto

- Nei limiti di legge, su decisione di chi assume la relativa iniziativa, le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale.

Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i Consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto.

Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione, assunte con le modalità del presente articolo, richiedono il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte, senza indugio, nel relativo libro sociale; la relativa documentazione è conservata dalla società. Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine ivi previsto, dovrà comunicare a tutti i Consiglieri se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei Consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o non pronunciatisi.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione curerà che la decisione così assunta venga eseguita; il soggetto che ha assunto l'iniziativa del procedimento, se diverso dal Presidente, vigilerà sull'esecuzione stessa.

Articolo 22 - Rappresentanza Sociale

- L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società compete al Presidente o al Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Gli Amministratori Delegati, se nominati, sono legittimati a rappresentare la società nei limiti delle materie loro delegate.

Articolo 23 - Divieto di concorrenza

- I componenti dell'Organo Amministrativo sono soggetti all'obbligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo le modalità di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo deroghe concesse dall'Assemblea dei soci.

Articolo 24 - Compensi

- Il compenso all'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'assemblea al momento della nomina o successivamente, ma comunque nei limiti previsti dall'art. 3 D.Lgs. 112/2017 e s.m.i.

Per l'organo amministrativo potrà essere accantonata in bilancio una indennità di cessazione del rapporto di collaborazione con la società, stipulando, se del caso, idonea polizza assicurativa.

In caso di nomina di Amministratori Delegati il relativo compenso è fissato dal Consiglio di amministrazione all'atto della nomina.

Articolo 25 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale

- L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo redige il progetto di bilancio di esercizio.

L'Organo Amministrativo provvede altresì ai sensi art. 9 comma 2 D.Lgs. 112/2017 e s.m.i. e con le modalità e i criteri previsti da detta norma e dalle disposizioni dalla medesima richiamate alla redazione ed al deposito nel Registro delle Imprese del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale.

Detto bilancio sociale deve essere inoltre pubblicato nel sito Internet della società.

Il progetto di bilancio, predisposto secondo le modalità di legge, è sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio oppure entro centottanta giorni se ricorrono le previsioni di cui all'articolo 2364 comma 2 Codice Civile.

Articolo 26 - Utili

- La società non ha scopo di lucro soggettivo.

All'Impresa Sociale, considerata anche la qualifica di impresa sociale:

a) è fatto divieto di distribuire dividendi;

b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;

c) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fini di utilità sociale.

L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Ma è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'impresa sociale può destinare, secondo quanto deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, è vietata ogni altra forma di distribuzione anche in forma indiretta, nel rispetto di quanto statuito

dall'art. 3 comma 2° D.Lgs. 112/2017 e s.m.i.

Articolo 27 - Organo di controllo

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i., la società deve nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, c. 2, e 2399 Codice Civile.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, può essere rinominato, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso dovrà, tuttavia, intendersi decaduto nel momento stesso in cui vengano meno i presupposti di legge in presenza dei quali la sua nomina è obbligatoria, salvo che sia stato nominato in quanto ritenuto semplicemente opportuno, a prescindere dalla sua obbligatorietà.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti della società nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis del codice civile salvo che i soci preferiscano affidare il relativo incarico ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro, su proposta motivata dell'organo di controllo, se esistente.

Oltre ai compiti individuati dall'art. 2477, comma 4, l'organo di controllo esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 112/2017 e s.m.i.

Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

Nel caso di nomina dell'organo di controllo collegiale, è ammessa la possibilità che le sue riunioni si tengano con intervenuti dislocati in luoghi diversi, collegati con mezzi di telecomunicazione a cura degli intervenuti medesimi, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Articolo 28 - Volontariato

- Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato; il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, è indicato in un apposito registro.

L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Articolo 29 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- partecipazione e condivisione delle finalità della impresa sociale;
- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

I destinatari delle attività devono essere coinvolti con le seguenti modalità:

- incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.

Art. 30- Regolamenti

- L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento dell'Impresa Sociale.

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 31 - Scioglimento e devoluzione

- Addivenendosi comunque allo scioglimento della società, l'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alla legge e fissa le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i., è devoluto ad altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di imprese sociali, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci che ha assunto la relativa delibera.

Articolo 32 - Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

- La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 D.Lgs. 112/2017 e s.m.i. e degli atti e norme dagli stessi richiamati.

L'organo di amministrazione dell'impresa sociale procede alla notifica prevista dall'art. 12 comma 3 D.Lgs. 112/2017 e s.m.i., allegando tutta la documentazione ivi prescritta, e l'efficacia degli atti di cui sopra è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa, decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Articolo 33 - Norma di rinvio

- Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano

le disposizioni di legge in materia.

F.TI: Giorgio PICOTTO
 Davide PORTA
 Federico OCCELLI Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto analogico formata ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

Imposta di bollo assolta mediante Modello Unico Informatico ai sensi dell'Art. 1, comma 1-bis 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642, e del Decreto Ministeriale 22 febbraio 2007.